


L A S E Z I O N E

VISTA la nota n.227/410 Div.23^a in data 10 febbraio 1953, con cui la Direzione Generale dell'Urbanistica e delle OO.II. ha trasmesso, per esame e parere, gli atti relativi alla variante al piano di ricostruzione di Udine per la zona sud-orientale.



Sezione

14 febb. 53

470

Visto il precedente voto di questo Consiglio Superiore n.3585 del 9-11-1950.

UDITI I RELATORI (BERTAGNOLIO-DE ANGETIS-SAMONA' - BACCIN)

Piano di ricostruzione di Udine - Variante alla zona sud-orientale -

UDINE

PREMESSO: Il Comune di Udine, date le distruzioni belliche, fu incluso nel 5° elenco dei Comuni che debbono provvedere alla compilazio-

ne di un piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti del D.° L. I° marzo 1945 n.154, piano parziale relativo alla zona sud-orientale della città.

Detto piano parziale di ricostruzione redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale di Udine fu regolarmente presentato una prima volta all'esame di questo Consesso che con voto n.2599 del 13 ottobre 1948 espresse il parere che il piano fosse da ristudiare in conformità di criteri espressi nel considerando del voto stesso.

Il nuovo studio, redatto in data 9-8-1949 a firma dell'Ing. Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale di Udine fu approvato da questo Ministero con D.M. 27 aprile 1951 n.212 con il rinvio però a nuovo studio di taluni stralci del piano stesso e con l'introduzione di necessari perfezionamenti alle norme di attuazione relative.

Tali nuovi studi dovevano tener conto dei suggerimenti espressi nel voto 25-2-1950 n.57 del C.T.A. del Magistrato alle Acque e nel voto 6-9-11-1950 n.3585 di questo Consiglio Superiore e cioè:

- 1) la larghezza prevista per il nuovo viale da aprirsi tra il cavalcavia di Porta Aquileia e Piazza Patriarcato appare eccessivo non trattandosi di arteria principale di grande traffico, ma di semplice via di penetrazione, e pertanto, va ridotta a m.20. Per non turbare l'edilizia cittadina si ravvisa opportuno ridurre a m.20 al'altezza massima

f/b

degli edifici previsti lungo detto viale;

2) la zona compresa nel perimetro segnato in rosso a tratto e punto sulla planimetria del piano che porta allo sbocco del predetto nuovo viale su Piazza Patriarcato, va stralciata e opportunamente ristudiata onde evitare la demolizione dell'edificio dell'area costituente il mappale 210 (Casa Piusi) deviando il traffico in senso unico.

3) parimenti va stralciata e nuovamente ristudiata la previsione relativa ai due nuovi edifici posti all'imbocco dello stesso nuovo viale da Piazzale Palmanova ed agli altri due ubicati all'inizio del viale Leopardi, sullo stesso piazzale, in quanto le aree occupate da tali edifici meglio si prestano ad una appropriata sistemazione a verde..... risolvendo l'importante inquadramento ambientale della Torre di Porta Aquileia.

4) per quanto riguarda la previsione della nuova arteria tra Via XXIII marzo 1848 e Via Treppo:

a) l'imbocco della stessa va stralciato per il tratto compreso entro il perimetro segnato in rosso a tratto e punto sulla planimetria del piano e opportunamente ristudiato per spostare il tracciato verso est allo scopo di non investire i fabbricati illesi incidenti sui mappali 500, 603 e adiacenti;

b) si ravvisa opportuno limitarne la lunghezza fino alla piazzetta del nuovo mercato previsto su Via Targa, abolendone cioè il restante tronco fino alla Via Treppo; la piazzetta stessa dovrà inoltre essere ristretta alla linea di confine tra i mappali 180 e 177;

c) va abolito lo slargo previsto sul mappale 480 secondo la proposta del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Venezia;

b) sono inoltre da rinviare a più accurato studio, secondo i suggerimenti del predetto Comitato Tecnico Amministrativo di cui al voto 25 febbraio 1950, n.57, il tracciato della nuova strada che da Piazzale Ronchi conduce, con leggera baionetta, a Via Treppo e la sistemazione di Via del Pozzo e adiacenze;

6) alle norme edilizie annesse al piano debbono essere apportate le seguenti modifiche:



Art. 12 "Per i fabbricati che sorgeranno nelle strade previste nelle tavole complementari del piano di ricostruzione le relative altezze massime non dovranno superare i m. 16 per gli edifici a 4 piani e m. 12 per quelli a 3 piani e l'altezza minima non dovrà essere inferiore a m.8".

Nella zona estensiva il ritiro minimo del ciglio stradale sarà di m.4, e la distanza minima fra due corpi di uno stesso fabbricato sarà di m. 8.

Nelle zone verdi private é permesso la costruzione privata per un quarto della superficie del lotto con un numero massimo di piani due compreso il rialzo e con altezza minima di m.8. Quando la superficie del lotto fosse di almeno mq. 500 la costruzione potrà essere fatta a tre piani raggiungendo l'altezza massima di m. 12.

In entrambi i casi é ammesso un piano attico che occupi una superficie non superiore ai due terzi dell'area della costruzione e la distanza dal filo stradale sia equivalente ai due terzi della sua altezza misurata dal pavimento finito alla linea di gronda".

"Nelle zone a verde pubblico e di rispetto é vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi ampliamento di quella esistente".

Art. 13 - "L'altezza delle costruzioni non contemplate nell'articolo precedente non dovrà mai superare un'altezza corrispondente ad una volta e mezza la larghezza della strada e in ogni modo l'altezza assoluta non dovrà superare i m. 16 e non potrà essere inferiore ai m. 8".

"Nel caso di strade in pendenza tali altezze verranno computate nel punto medio di ogni prospetto".

"Inoltre nell'art.25 le ultime tre righe dovranno essere sostituite dalle seguenti: una decorosa sistemazione dei prospetti entro un termine stabilito non inferiore a 3 mesi e non superiore a mesi 9.

"In caso di rifiuto il Comune potrà procedere d'ufficio".

Art. 28 - l'ultimo capoverso dovrà essere sostituito dal seguente:

"Nel caso di lavori iniziati senza licenza, o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale, disporre, con ordinanza da approvarsi dal Prefetto, la demolizione a spese dei contraven-



tori senza pregiudizio delle sanzioni penali".

In ottemperanza a questo disposto col D.M. suddetto il Comune di Udine ha presentato il nuovo progetto di variante ora in esame, datato 11 marzo 1952 e composto dei seguenti allegati:

- a) relazione illustrativa;
- b) norme edilizie aggiornate;
- c) tavola in scala 1:1000 dello stesso attuale al 1° maggio 1949;
- d) tavola in scala 1:1000 nella quale risultano le modifiche e varianti previste;
- e) documentazione amministrativa riguardante l'approvazione e la pubblicazione del piano;
- f) n° 6 ricorsi e relative deduzioni del Sindaco.


Il nuovo piano di variante fu regolarmente approvato con delibera del Consiglio Comunale n.6539 adottata il 22 marzo 1952, approvata dalla G.P.A. in data 17-5-1952 n° 27543/4584 Div. IV e fu pubblicato a norma di legge dal 7 giugno 1952 al 7 luglio 1952, incluso, dando luogo ai seguenti ricorsi;

- 1) D'Ambrosio Dorina e Elda;
- 2) Boggio Lega Giovanni e Benzo di Anselmo;
- 3) Castellani Cornelia fu Giuseppe in Stefanon;
- 4) Picco Luigia fu Luigi in Portolano;
- 5) Rubini Dott. Livio;
- 6) Marchiol Giuseppe e Mario fu Pietro Antonio.

Il piano è stato sottoposto all'esame del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. - Magistrato alle Acque - che nell'adunanza del 29 dicembre 1952 con voto n.113 lo ha ritenuto meritevole di approvazione unitamente alle norme di attuazione aggiornate, ed ha respinto tutte le opposizioni.

C O N S I D E R A T O :

CHE l'elaborato di modifica e variante al Piano di Ricostruzione della zona su - orientale di Udine è stato compilato dall'Ufficio Tecnico Comunale seguendo le prescrizioni suggerite da questo Ministero dei U.P.P. ed espresse nel D.M. 27 aprile 1951 n° 212;



Che in particolare le modifiche e le varianti sono state così adottate in corrispondenza di quanto detto nelle premesse:

- al punto 1 - Il nuovo viale del Cavalcavia di Porta Aquileia a Piazza Patriarcato é stato ridotto dalla larghezza di m. 26 a m. 20, prescrivendo però che i nuovi edifici lungo l'arteria vengano costruiti con partecati larghi m. 4,00, ciò che soddisfa ad un sentito bisogno del pubblico data la notevole piovosità del sito, e consente di lasciare una sufficiente larghezza di carreggiata.



A questo proposito la Sezione suggerisce in sede di attuazione del piano di prevedere la continuità dei portici anche nell'area insistente nel mappale 100 di proprietà del Seminario Arcivescovile. L'altezza massima degli edifici lungo tutto il nuovo viale é stata prevista in m. 20,00.

- al punto 2 - Lo sbocco del nuovo viale in Piazza Patriarcato é ottenuto mediante due strade a senso unico di sufficiente carreggiata ai due lati della casa Piusi che viene mantenuta, salvo i due piccoli avancorpi a nord e a sud della casa stessa.

Lo spazio compreso tra vicolo Stabernao - Via Piave e Via Missionari é sistemato a verde per lasciare libere visuali e incanalare opportunamente il traffico sul nuovo viale.

- al punto 3 - Sono stati eliminati i due nuovi edifici previsti all'imbocco della nuova arteria sul Piazzale Palmanova e gli altri due di imbocco del Viale G. Leopardi destinando le aree ad una appropriata sistemazione di verde pubblico.

- al punto 4 - La nuova arteria tra Via XXIII marzo e Via Treppo é stata modificata nel suo imbocco da Via XXIII marzo evitando così di investire i fabbricati illesi sui mappali 330, 603, ed é stata limitata fino all'incontro con Via Larga. E' stato inoltre abolito lo slargo sul mappale 480 e lo spazio per il nuovo mercato é stato contenuto nei mappali 180 e 183 fino al confine del mappale n° 180.

- al punto 5 - Nel tracciato della nuova strada fra Piazzale Ronchi e Via Treppo é stato abolito l'incrocio a baionetta su Via Alfieri; uniformandosi in massima a quanto suggerito con uno

schema di variante dal C.T.A nel voto 25-2-1950 n.57; è stata modificata la sistemazione di Via del Pozze ed adiacenze.--

- al punto 6 - Le norme edilizie sono state uniformate a questo prescritto nel D.M. succitato apportando le richieste modifiche ed integrazioni agli artt.12-13-25-28;

Che in merito alle osservazioni presentate in sede di pubblicazione, si ritengono valide le deduzioni del Sindaco di Udine e le conclusioni del C.T.A. del Provveditorato alle OO. PP.-Magistrato alle Acque - e cioè : le 6 opposizioni non sono fondate su argomenti di pubblico interesse nè propongono differenti soluzioni di carattere urbanistico meritevoli di considerazione, ma sono esclusivamente basate su motivi di interesse privato.

Che in particolare:

- 1) il ricorso D'Ambrogio Dorina ed Elda che si oppongono alla prevista parziale demolizione della casa in Via Larga insistente su porzione del mappale 326, non può essere accolto poichè la nuova strada che dovrà sboccare in Via Larga a levante del nuovo Viale, risponde ad un sano criterio;
- 2) il ricorso Boggio-Lega Giovanni e Renzo di Anselmo contro la apertura della nuova strada tra Piazzale Ronchi e Via Treppe in quanto comporta una lottizzazione che lascia relitti inutilizzabili, non può essere accolto in quanto, la variante lascia quasi indenne l'area di proprietà dei ricorrenti valorizzandola con l'apertura della nuova arteria;
- 3) il ricorso Marchiol Giuseppe e Mario fu Pietro che si oppone alla apertura della strada su Via Larga con la parziale demolizione della casa di proprietà dei ricorrenti insistente sulla particella n.582 non può essere accolto poichè l'edificio di che trattasi non risponde alle più elementari disposizioni di igiene ed è in contrasto con il vigente regolamento edilizio locale.--



I predetti ricorrenti inoltre, in occasione della pubblicazione del Piano di Ricostruzione approvato con il citato D.M.

N.212 non avanzarono alcuna osservazione, anche se i vincoli allora proposti dal piano fossero più gravosi e maggiore incidenza avessero le demolizioni sui fabbricati di loro proprietà.

4) Il ricorso Castellani Cornelia fu G. in Stefano contro la prevista demolizione di una parte di fabbricato e l'occupazione del mappale 233 non può essere accolto poichè chiede modifiche che comprometterebbero le soluzioni adottate ed implicherebbero inoltre vincoli più gravi alle proprietà limitrofe;


5) il ricorso Picco Luigia fu Luigi in Portolano in cui si chiede lo spostamento dell'area stradale della nuova Via da Porta Ronchi e Via Vittorio Alfieri per salvare dalla demolizione uno spigolo di edificio insistente sui mappali IOI-IO2-249, non può essere accolto poichè lo spostamento del tracciato stradale non può essere effettuato senza danneggiare più gravemente più numerose e più consistenti proprietà;

6) il ricorso Dott. Silvio Rubini che si oppone alla variante pubblicata, in quanto non prevede la demolizione della Casa Piusi e non consente sui nuovi fronti stradali la costruzione degli edifici, lasciando a giardino l'area del mappale IO di sua proprietà, non può essere accolta in quanto le soluzioni della variante in tale zona si uniformano a quanto prescritto da questo Ministero ed inoltre la soluzione proposta non appare rispondente ai buoni criteri urbanistici.

E' DI PARERE :

Che la variante al piano di ricostruzione di Udine per la zona sud-orientale della città, presentato a firma del Dr. Ing. Cesare Poldi Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, approvata con delibera di quel Consiglio Comunale il 22 Marzo 1952

./.



n.8539, omologata dalla G.P.A. della Prefettura di Udine in data 17 Maggio 1952 n.27543.4584 Div. IV^a, sia meritevole di approvazione;

Che le opposizioni presentate non possano essere accolte per i motivi esposti nei precedenti considerando.

PER COPIA CONFORME



IL SEGRETARIO